



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot.: n. M_D GMIL_05 IV 15 3 48282
R/3-5

Roma, 20/07/2006
(pdc.Tenente Colonnello MONACO R. Tel. 5/0049)

OGGETTO: Art. 17 legge 23 marzo 1983, n. 78 - Sospensione della corresponsione dell'indennità supplementare per "pronto intervento aereo".

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

1. Sono pervenute alla scrivente richieste tese a conoscere le corrette modalità di corresponsione dell'indennità supplementare di Pronto Intervento Aereo, prevista all'art. 13 della legge 78/83, nei casi di missione all'estero.
2. A tal proposito si precisa:
 - nel caso di missioni finalizzate allo svolgimento di corsi teorici o su simulatori, l'indennità non può essere corrisposta;
 - nel caso di corsi nell'ambito dei quali sia prevista l'effettuazione di attività di volo, può essere corrisposta l'indennità purché la configurazione dell'attività preveda che il personale partecipante al corso sia tenuto anche in situazione di pronto intervento, cioè pronto ad andare in volo senza preavviso. Ai fini della corresponsione è necessaria la dichiarazione dell'esistenza della citata condizione da parte dell'autorità militare responsabile del corso;
 - nel caso di attività di volo svolta all'estero nell'ambito di missioni nazionali o multinazionali di reparti operativi oppure di ridislocazioni all'estero di reparti nazionali per scopi addestrativi o dimostrativi ovvero di scambi di personale di volo con reparti omologhi esteri, l'indennità deve essere regolarmente corrisposta.
3. Devono ritenersi abrogate tutte le disposizioni in materia in contrasto con i contenuti della presente.

IL DIRETTORE GENERALE
Amm. Sq. Mario LUCIDI